



**COMUNE DI CUNEO**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  
CONTRATTI E PERSONALE**

N. Proposta 1360 del 21/09/2015

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO EX ARTICOLI 409 N. 5 E SEGUENTI C.P.C. [R.G. LAV. 88/2015] - AFFIDAMENTO INCARICO -

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con atto notificato in data 10 agosto 2015, acquisito al protocollo generale dell'ente al numero 48382 del 10 agosto 2015, una dipendente del Comune di Cuneo ha proposto ricorso avanti al Tribunale Ordinario di Cuneo per l'annullamento dei provvedimenti che hanno determinato l'assegnazione della stessa ad altro settore comunale, con mansioni diverse e di livello inferiore alla categoria di appartenenza.

In estrema sintesi, nel giugno 2013 venne chiesto alla commissione medica collegiale presso l'ASL CN1 di accertare e acclarare l'idoneità psico-fisica della ricorrente alla funzione per la quale risultava assunta.

L'articolo 5 - comma 3 - della legge 20 maggio 1970, n. 300 s.m.i. «*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*» (Statuto dei lavoratori) riconosce infatti al datore di lavoro «*la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico*». Tale facoltà per il datore di lavoro - per i Comuni il Dirigente nel cui settore è inquadrato il lavoratore - si trasforma in obbligo allorché si ravvisino ipotetiche cause ostative al corretto svolgimento di attività, funzioni o servizi.

A seguito di alterne vicende, il predetto servizio dell'ASL CN1 emise nel luglio 2014 un giudizio di inabilità - in modo permanente ed assoluto allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica - nei confronti della dipendente.

In considerazione di quanto sopra, vennero emessi il provvedimento di modifica del profilo professionale a far data dal 1° settembre 2014 e l'atto di organizzazione - a firma del Segretario Generale del Comune di Cuneo - per l'assegnazione della dipendente ad altro settore comunale.

*Copia di originale informatico firmato digitalmente*

La ricorrente chiede al Giudice del lavoro di accertare e dichiarare:

- a) l'illegitimità degli accertamenti medico-legali svolti a carico della stessa presso l'ASL CN I conclusi con il verbale del 21 luglio 2014;
- b) l'invalidità della determinazione del dirigente del settore Contratti e personale del Comune di Cuneo n. 1152 del 29 agosto 2014 e, di conseguenza, sia revocata l'assegnazione della dipendente ad altro settore comunale, avvenuta con atto di organizzazione del Segretario Generale protocollo n. 52238 del 29 agosto 2014;
- c) l'idoneità della dipendente alla mansione.

Alla luce di quanto sopra la Giunta Comunale con deliberazione n. 182 del 3 settembre 2015 ha autorizzato la costituzione in giudizio nel ricorso di cui trattasi;

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al tribunale amministrativo adito, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente.

Per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni che sottendono il ricorso proposto dalla ricorrente e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto per il provvedimento impugnato si ritiene opportuno individuare gli avvocati Barosio prof. Vittorio e Dentico Serena dello Studio Barosio, con sede in Torino □ corso Galileo Ferraris n. 120 □ e all'avvocato Barbero Anna, con Studio legale in Savigliano □ P.zza del Popolo n. 20.

Ravvisata l'opportunità di affidare la difesa legale dell'ente nel ricorso proposto avanti il Tribunale di Cuneo ai predetti professionisti, che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso di □ 4.700,00 oltre all'Iva e al contributo C.P.A. nella misura di legge, fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo sviluppo della controversia;

dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

richiamato l'articolo 8 □ Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» □ del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 □ comma 6 □ del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 □ comma 173 □ della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale Programmatico 2015/2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14 maggio 2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» □ Parte I □ □Assetto organizzativo□

### **DETERMINA**

1. di affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Dentico Serena dello Studio Barosio, con sede in Torino □ corso Galileo Ferraris n. 120 (C.F. BRS VTR 39C08 L219D - P.I. 01371650019) e Barbero Anna, con Studio legale in Savigliano □P.zza del Popolo n. 20 (C.F. BRB NNA 70S45 I470R), muniti di procura speciale, unitamente nonché disgiuntamente, l'incarico di difesa legale dell'ente, previa valutazione circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione, nel ricorso proposto avanti il Tribunale di Cuneo dalla dipendente signora Gardelli Roberta per l'annullamento dei provvedimenti che hanno determinato l'assegnazione della stessa ad altro settore comunale, con mansioni diverse e di livello inferiore alla categoria di appartenenza;
2. di impegnare □ a titolo di onorari ed esposti □ la spesa, al momento presunta, di □5.963,36 □ comprensiva del contributo C.P.A. e dell'Iva nella misura di legge, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Contratti», del bilancio di previsione 2015, con prelievo dal fondo di riserva, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803 □ SIOPE 1331];
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Settore Contratti e Personale, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti degli importi impegnati;
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [[www.comune.cuneo.gov.it](http://www.comune.cuneo.gov.it)];
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e personale;
6. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 □ comma 8 □ del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»

**Il dirigente  
Rinaldi Giorgio**



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 1360 del 2015

N. 1202 del 21-09-2015 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO EX ARTICOLI 409 N. 5  
E SEGUENTI C.P.C. [R.G. LAV. 88/2015] - AFFIDAMENTO INCARICO -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2015, Capitolo: 00330030, Impegno: 20150004916/0, Importo: 5.963,36

Cuneo, 21-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)